

Inviato tramite il SIPE

Milano, 5 dicembre 2024

Spett.le  
CONSOB  
Divisione Studi e Regolamentazione

Prot. n. 63/24

**OGGETTO: Contributo AMF Italia alla consultazione sulle “Disposizioni attuative dell’art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione”**

Nel ringraziare per l’opportunità di confronto offerta, l’Associazione sottopone a codesta rispettabile Autorità le osservazioni condivise con i propri Associati.

*La votazione individuale e il collegamento tra liste*

**Q1. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene utile la definizione di specifiche disposizioni regolamentari di coordinamento tra le norme in materia di collegamento tra liste di candidati e la votazione sui singoli candidati della lista del CdA, nonché con gli altri principi generali in materia di nomina del consiglio di amministrazione?**

R. È importante che venga chiarito che, in fase di votazione individuale su ogni singolo candidato dell’eventuale lista proposta dal CdA risultata più votata (ex comma 3, lett. a), n. 1 dell’art. 147-ter.1)), non possono votare sui singoli candidati di tale lista coloro i quali hanno presentato e votato (o anche solo votato) una lista diversa da quella proposta dal CdA.

Questo è un principio già oggi desumibile dal sistema legislativo e che, se mancasse, farebbe venir meno altri principi fondanti di tale specifico quadro normativo, quali l’individuazione dei centri di potere, il non collegamento tra liste, la trasparenza negli assetti proprietari. Dunque, un principio indefettibile.

Tale principio è inoltre perfettamente compatibile con la lettera della norma, posto che, laddove l’art. 147-ter.1, al citato comma 3, prevede che sia “l’assemblea” a effettuare la seconda

votazione, con tale termine deve riferirsi alla sede di voto e non a chi sia legittimato a votare (non può perciò intendersi ricomprensivo della totalità dei soci)<sup>1</sup>.

L'interpretazione proposta è altresì funzionale allo spirito della norma che, a parere dell'Associazione, intende offrire un elemento di flessibilità consentendo ai soci che l'hanno votata di esprimersi sui singoli candidati della lista del CdA e non può pertanto prestare il fianco a interpretazioni o applicazioni potenzialmente anche strumentali e ostruzionistiche che inciderebbero pesantemente sulla buona *governance*, rendendo potenzialmente difficile lo stesso rispetto dei requisiti individuali e collettivi di composizione del *board*. Ciò è peraltro particolarmente vero per gli intermediari vigilati, come noto soggetti a complesse e articolate regole, di fonte europea, sul cosiddetto *Fit&Proper*; regole che potrebbero addirittura, in assenza di soluzioni ragionevoli, far sorgere dubbi sulla loro compatibilità con le nuove regole in tema di voto di lista.

Si ritiene pertanto utile, appurato che l'assemblea rappresenta solo il "metodo" di votazione, che l'Autorità di vigilanza chiarisca espressamente che i soggetti legittimati alla seconda votazione sui singoli candidati della lista del CdA sono solo ed esclusivamente quelli che abbiano votato a favore di tale lista e non, quindi, i soggetti che abbiano votato per un'altra lista o direttamente o indirettamente collegati a un'altra lista.

*I criteri di riparto dei posti in consiglio tra le liste*

**Q2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 147-ter.1, comma 3, lett. b), n. 2), in cui le prime due liste di minoranza abbiano raccolto voti in misura superiore al 20%, si ritiene utile un intervento regolamentare per precisare che un sistema proporzionale "puro" può essere adottato in via statutaria?**

R. In relazione al meccanismo con il quale debbano essere individuati i componenti del consiglio "di competenza delle minoranze" nell'ipotesi in cui le prime due liste di minoranza dei soci ottengano più del 20% dei voti assembleari, si ritiene opportuno che sia lo statuto a definire, tramite *opt-in*, l'impiego di un sistema proporzionale puro, ovvero a definire, nel rispetto della legge, il numero di consiglieri di competenza delle minoranze.

**Q3. Si ritiene opportuno che vengano forniti in via regolamentare chiarimenti sui criteri di riparto dei posti in CdA (anche prevedendo, a titolo esemplificativo, l'adozione del**

---

<sup>1</sup> Del resto, numerosi sono gli esempi in materia in cui l'organo deputato al voto viene identificato nell'assemblea, ma i soggetti ammessi al voto non coincidono poi con la totalità degli aventi diritto a partecipare all'assemblea stessa. Si pensi, a titolo puramente esemplificativo, al caso di sospensione del diritto di voto per i soci che abbiano omesso la comunicazione di partecipazioni rilevanti, ex art. 120, comma 5, del TUF.

**metodo dei quozienti), oppure si ritiene che la tematica debba restare demandata all'autonomia statutaria?**

R. Si reputa opportuno lasciare all'autonomia statutaria l'individuazione dei criteri di riparto dei posti in CdA: risulterebbe infatti alquanto difficile dettare regole vevoli per tutte le società.

*Criteri di riparto tra generi*

**Q4. Si condivide l'opportunità di modificare le norme regolamentari nell'ottica di riequilibrare tra le varie liste gli obblighi di formulazione di candidature appartenenti a entrambi i generi?**

R. Si ritiene preferibile lasciare allo statuto di ciascuna società la definizione delle disposizioni per il rispetto delle quote di genere. Del resto, in attesa di recepimento della Direttiva c.d. *Women on board* (2022/2381) che detterà sul punto una disciplina di maggior dettaglio, oggi vi sono già sul mercato soluzioni valide e consolidate per garantire l'equilibrio tra i due generi nella composizione del CdA.

*Modalità di svolgimento delle assemblee*

**Q5. Qualora l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 147-ter.1 sia svolta con il ricorso esclusivo al conferimento deleghe al Rappresentante designato, si ritiene che debbano essere dettate specifiche norme regolamentari di coordinamento? In tal caso quali?**

R. L'esperienza applicativa delle società che hanno introdotto in statuto il meccanismo del Rappresentante designato garantisce in ogni caso un'adeguata pianificazione e un efficace scambio di informazioni nella fase pre-assembleare. Non si ritiene pertanto opportuno prevedere una regolamentazione specifica nell'ipotesi in cui l'assemblea di nomina del CdA ai sensi dell'art. 147-ter.1 sia svolta mediante il ricorso esclusivo al Rappresentante designato, soluzione che irrigidirebbe i margini di autonomia previsti dalla legge e che difficilmente potrebbe offrire soluzioni adeguate a tutte le situazioni.

*Ulteriori interventi*

**Q6. Si ritengono utili ed opportuni ulteriori adattamenti della disciplina regolamentare?**

R. È auspicabile che venga precisato che, in caso di adozione del modello monistico, la previsione di cui al comma 4 dell'art. 147-ter.1 TUF fa riferimento al solo comitato

endoconsiliare per il controllo interno e la gestione dei rischi e non, pertanto, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'art. 2409-*octiesdecies* c.c.

Resta inteso che la composizione del comitato – a esclusione del presidente, scelto da liste diverse di quella del cda più votata ai sensi del sopra richiamato comma 4 – sarà determinata secondo la disciplina vigente e dunque i restanti membri dello stesso potranno essere tratti dalle liste di maggioranza.

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

